



Allegato 1

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Servizio Ordinamento e Contenzioso

1^a Divisione

333-A/9817.B (4)

Roma, li 15 aprile 1986

ETTO: Congedo straordinario - Istruzioni.

SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
SIGG. QUESTORI	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. ISPETTORI DI ZONA	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DEL MINISTERO INTERNO	<u>S E D E</u>
SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. DIRIGENTI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. DIRIGENTI COMMISSARIATI P.S. PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI FERROVIE DELLO STATO	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI DI P.S. PRESSO I COMPARTIMENTI DELLA POSTE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
SIGG. DIRIGENTI ZONE POLIZIA FRONTIERA TERRESTRE	<u>LORO SEDI</u>
IGG. DIRIGENTI COMMISSARIATI DI P.S. SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>
IGG. DIRIGENTI AUTOCENTRI DI POLIZIA	<u>LORO SEDI</u>
IGG. DIRIGENTI ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
IGG. DIRIGENTI DEI CENTRI INTERPROVINCIALI CRIMINALPOL	<u>LORO SEDI</u>
IG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STA TO PRESSO LA SOVRINTENDENZA DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEL- LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
IG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>
IG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
IG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>R O M A</u>
IG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO PALAZZO CHIGI	<u>R O M A</u>
IG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO IL VIMINALE	<u>R O M A</u>
IG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO IL MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	<u>R O M A</u>

- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI P.S. PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI
- AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO SPECIALE DI P.S. PRESSO LA REGIONE SICILIANA
- AL SIG. DIRETTORE DEGLI STABILIMENTI POLIZIA
- AI SIGG. DIRETTORI MAGAZZINI V.E.C.A.

RO
PALERMO
SENIGALLI
ORO SED.

e, per conoscenza:

- AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA
- AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA
- AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

PALERMO
CAGLIARI

TRIESTE
LORO SEDI
AOSTA

Con le circolari del 28 luglio 1982 e del 3 agosto 1984 n.333/800/9817. B sono state impartite istruzioni in ordine all'istituto del congedo straordinario, di cui agli artt. 37 e segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 che, dal 25 giugno 1982, si applica a tutto il personale della Polizia di Stato, per effetto delle norme contenute nei decreti delegati di attuazione dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n.121. Allo scopo di fornire un quadro più completo della materia, in relazione anche a vari quesiti da più parti formulati, si ritiene opportuno far presente quanto segue.

Congedo straordinario

Come è noto, ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, all'impiegato compete di diritto il congedo straordinario quando debba contrarre matrimonio (gg. 15) o sostenere esami anche universitari o concorsi (in questo caso viene concesso solo per i giorni strettamente necessari a sostenere la prova di esame e a raggiungere la sede di esame o di concorso) o, se mutilato o invalido di guerra o per servizio debba attendere alla cure richieste dallo stato d'invalidità. In tutti gli altri casi è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla concessione del congedo straordinario, per gravi motivi, tra i quali sono da ricomprendere le malattie di breve durata.

Durata

Il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Nel computo si intendono compresi anche i giorni festivi, a differenza di quanto previsto per il congedo ordinario dall'art. 15 della legge 1° luglio 1980, n.312.

Organi competenti alla concessione

Si ribadisce, anche in relazione al disposto dell'art. 60 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 - Regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza - che la competenza alla concessione del con-

gedo di cui trattasi per gravi motivi, per matrimonio o per esami a tutto il personale spetta alla Direzione Centrale del Personale del Dipartimento dellà P.S..

Resta ferma la competenza delle Prefetture, ai sensi della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, alla concessione del congedo straordinario per infermità, nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Di detta concessione dovrà essere data tempestiva notizia alla Direzione Centrale del Personale.

Effetti economici

Per quanto riguarda gli effetti d'ordine economico derivanti dalla concessione di siffatto tipo di congedo, si ritiene opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3, durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Sede di servizio

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, del menzionato D.P.R. 28 ottobre 1965, n. 782, anche il periodo di congedo straordinario o di aspettativa per motivi di salute può essere fruito fuori sede, previa comunicazione del recapito all'Ufficio presso il quale il dipendente presta servizio.

Gravi motivi

Per quanto concerne, in particolare, la concessione del congedo straordinario per gravi motivi, questa Amministrazione, allo scopo di evitare sperequazioni nel trattamento del personale si atterrà ai seguenti criteri:

- a) - per decesso del coniuge, dei figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli e sorelle, dei cognati, sino ad otto giorni se nell'ambito della regione di servizio, sino a dieci giorni se fuori della medesima; il congedo dovrà decorrere dalla data del citato evento;
- b) - per grave pericolo di vita delle persone di cui al precedente punto a), sino a quattro giorni se nell'ambito della regione di servizio, sino a sei giorni se fuori della medesima.
In caso di decesso si applica la previsione di cui al punto a), senza tener conto dei giorni già fruiti ai sensi del presente punto;
- c) - per assistere i familiari, qualora non sia possibile provvedere

./.

altrimenti e venga prodotta documentata richiesta, sino ad otto giorni, se nell'ambito della regione di servizio, sino a dieci se fuori della medesima; si precisa che devono ritenersi comprese nella fattispecie in esame tutte quelle situazioni di obiettiva gravità che rendono indispensabile la materiale assistenza al familiare da parte del dipendente, quali: malattie, interventi chirurgici, accertamenti sanitari di natura complessa ed anche in sede diversa da quella di servizio, e nascita di figli.

Le richieste di congedo straordinario, per i motivi appena esposti, dovranno essere corredate da un'esauriente documentazione, redatta dal medico curante, ed attestante lo stato di salute del familiare o l'indicazione del giorno e del luogo in cui è previsto l'intervento chirurgico o l'accertamento sanitario.

La richiesta di un eventuale ulteriore periodo di congedo straordinario dovrà essere adeguatamente motivata. Si fa presente, comunque, che fermo restando il limite massimo di 60 giorni complessivi per ciascun anno, consentito dalla vigente legislazione, il congedo straordinario in siffatte ipotesi dovrà coincidere con la durata della situazione di particolare gravità.

Le richieste di congedo straordinario per ulteriori gravi motivi, connessi, pertanto, particolari situazioni non previste nei soprailustrati punti a) b) c) saranno oggetto di accurato esame da parte della già citata Direzione Centrale del Personale-Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Cumulabilità del congedo straordinario con il congedo ordinario

In riferimento a talune questioni sorte in merito alla cumulabilità col congedo ordinario, si rappresenta che, nel caso in cui il dipendente sia stato impossibilitato a beneficiare di tale tipo di congedo entro l'anno, per uno dei motivi di cui al citato art. 37, lo stesso potrà usufruirne entro il primo semestre dell'anno successivo, per la parte corrispondente al periodo di congedo straordinario effettuato. Diversamente viene previsto per l'aspettativa per motivi di salute, che abbia impedito entro l'anno l'effettuazione di tutto il congedo ordinario. In tal caso, poichè il periodo di ferie, previsto complessivamente per ciascun anno, è dato da tanti dodicesimi di congedo ordinario quanto sono i mesi di effettivo servizio nell'anno solare, occorrerà detrarre, dal calcolo del residuo congedo ordinario spettante entro il primo semestre dell'anno successivo, i mesi trascorsi in aspettativa per malattia.

Si informa, inoltre, che la commutazione del congedo ordinario in straordinario, per l'insorgenza di stati di infermità durante le ferie, è subordinata alla concessione da parte dell'Amministrazione, previa tempestiva istanza del dipendente, che ne è presupposto indispensabile. E' appena il caso di ricordare che nella ipotesi di cui si tratta, come in tutte le altre di richieste di congedo straordinaria-

rio per infermità, resta salvo il potere dell'Amministrazione di disporre gli accertamenti di natura medico fiscale.

Qualora gli accertamenti diano esito negativo, com'è noto, si dovrà provvedere ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 14° del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638 (riduzione del trattamento economico) e eventualmente quelli disciplinari ritenuti opportuni.

Cumulabilità del congedo straordinario con l'aspettativa

In ordine a vari quesiti pervenuti, circa l'alternatività o la cumulabilità del congedo straordinario con l'aspettativa per motivi di salute, si ricorda preliminarmente che ai sensi degli artt. 37 e 66 del già menzionato D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il dipendente può chiedere di usufruire del congedo straordinario prima di essere collocato in aspettativa per motivi di infermità, salva, ovviamente, la facoltà di chiedere immediatamente l'aspettativa.

Nel caso di malattia di breve durata, qualora l'impiegato non specifichi se intende essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione, ai sensi delle norme appena citate e dell'art. 30 del D.P.R. 30 maggio 1957, n.586, può collocarlo in congedo straordinario.

Qualora, al contrario, il dipendente abbia già fruito di un periodo di aspettativa per motivi di salute, non può ottenere, alla scadenza di tale periodo, un congedo straordinario per lo stesso motivo, ma solo per motivi diversi.

Legge 30.12.1971 n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri

Si precisa che ai sensi dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, il congedo straordinario spettante alla lavoratrice non può essere goduto contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli artt. 4 e 5 della medesima legge, nonché a quelli di assenza facoltativa di cui all'art. 7.

Allievi degli Istituti di Istruzione

Le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano anche agli Allievi degli Istituti di Istruzione, ferme restando le previsioni di cui all'art. 22 del D.M. 9 marzo 1983 e all'art. 20 del D.M. 21 marzo 1984.

Modalità delle richieste

Il personale dipendente dovrà richiedere tempestivamente la concessione del congedo in esame fermo restando che in casi di urgenza lo

interessato può essere autorizzato dal dirigente l'ufficio o reparto o istituto ad assentarsi, previa richiesta di congedo ordinario. In caso di accoglimento della domanda di congedo straordinario al dipendente viene concesso in sostituzione del congedo ordinario fruito un periodo di congedo straordinario nella misura autorizzata. Nelle ipotesi sopradescritte, qualora il dipendente abbia già fruito di tutto il congedo ordinario, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto, o il direttore dell'istituto, nei casi di urgenza e in attesa dell'autorizzazione, può consentirgli di assentarsi dall'ufficio sempre che lo stesso non abbia già usufruito di tutti i previsti 60 giorni di congedo straordinario.

PEL MINISTRO



15
24